

RESPONSABILITA' CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

I.C. DELLA VAL NERVIA
Prot. 0000444 del 21/01/2021
06-05 (Entrata)

DARAG

Dati intermediario

FUTURA S.R.L. (0496)

VIA DELL'ARTIGIANATO, 39/B

57121 LIVORNO (LI)

Estremi del contratto

0496499100288	4149	RC DIVERSI VARI				
Polizza	Ramo	Prodotto	Polizza sostituita			
19/01/2021	ore 24:00 del 30/01/2021	ore 24 del 30/01/2024	30/01/2022	03 00 00	ANNUALE	
Data emissione	Decorrenza	Scadenza	Scadenza prima rata	Durata	Frazionamento	
NO TACITO RINNOVO		0	NO	NO	NO	
Caratteristiche contratto	Moduli allegati	Coassicurazione	Indice ISTAT	Vincolo	Deducibilità IVA	Rischio comune
Periodo per il quale è stato pagato il premio (salvo quanto disposto dall'Art. 1901, comma 2, Codice Civile) dal 30/01/2021 al 30/01/2022						
Regolazione premio: SI		Data prima regolazione: 30/01/2022				

Contraente

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA

90057210081

Nome e cognome/Denominazione sociale

Codice fiscale/Partita IVA

VIA S. ROCCO - 18033 - CAMPOROSSO (IM)

Indirizzo/Sede Legale

Assicurato (se diverso dal contraente)

Nome e cognome/Denominazione sociale

Codice fiscale/Partita IVA

Indirizzo/Sede Legale

Premio

Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale (in tal caso con un aumento del premio pari al 3%), quadrimestrale (4,5%) o trimestrale (5%), a mezzo SCT (SEPA Credit Transfer), o a mezzo SDD (SEPA Direct Debit), o con pagamento diretto presso l'agenzia a mezzo contanti (solo per importi fino a euro 750,00) o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare, così come più specificatamente indicato nella nota informativa.

	Imponibile	Rimborso	Accessori	Imponibile	Imposte	Lordo
Premio alla firma in euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio rate successive in euro			0,00	0,00	0,00	0,00
Premio totale annuo in euro			0,00	0,00	0,00	0,00

La Società si obbliga a prestare la garanzia per i rischi sopra elencati e per le cifre massime indicate alle rispettive somme assicurate, in conformità alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato e come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Dati del contratto

Contratto numero: **0496499100288** Contraente: **ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA** CF/P.IVA: **90057210081**

Come previsto dalle Linee Guida per i contratti "semplici e chiari", la tabella sotto riportata indica l'elenco delle garanzie disciplinate nel set informativo, obbligatorie o opzionabili. Tale elenco è puramente indicativo. Le garanzie effettivamente applicabili al presente contratto sono esclusivamente quelle valorizzate nel frontespizio della polizza.

Garanzie di Prodotto

Descrizione	Tipo Garanzia
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)	Obbligatorio
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	Opzionale

Bene Ubicazione 1

Indirizzo: VIA S. ROCCO
18033 CAMPOROSSO (IM)

Descrizione del rischio : ISTITUTO SCOLASTICO - Vedi Condizioni Speciali come da allegato nr. 1 - (Premio lordo annuo: € 0,30/= pro-capite)

Garanzie operanti per bene 1

Descrizione	Capitale o Massimale	Premio annuo netto
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) - FRANCHIGIA: 0	10.000.000,00	0,00
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) - FRANCHIGIA: 0	10.000.000,00	0,00
	Totale	0,00

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- C. Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL : NO
- D. Danni a mezzi sotto carico o scarico : NO
- E. Danni ai veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori : NO
- F. Danni da conduttore ed impianti : NO
- G. Danni da interruzioni o sospensioni di attività : NO
- H. Danni da cedimento o franamento del terreno : NO
- I. Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi : NO
- L. Responsabilità civile personale dei dipendenti : SI
- M. R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore : NO

Parametri Regolazione Premio

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Dati del contratto

Contratto numero: **0496499100288** Contraente: **ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA** CF/P.IVA: **90057210081**

SET INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto in formato cartaceo e/o elettronico, conosciuto ed accettato il set informativo Mod. EAT 567 - 01/2020 in ottemperanza al Regolamento Ivass n. 41/2018.

Il Contraente _____

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La presente polizza, emessa in conformità alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato, è regolata dalle condizioni tutte e dalle definizioni contenute nel fascicolo informativo Mod. EAT 567 che ne forma parte integrante e che il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto, di conoscere e accettare integralmente. DARAG Italia S.p.A.

Darag Italia S.p.A. Roberto Paperini Il Contraente _____

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni di assicurazione contenute nel fascicolo informativo Mod. EAT 567 e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti Articoli: Art. 8 - Limiti di indennizzo; Art. 13 - Decorrenza della garanzia; Art. 14 - Proroga dell'Assicurazione; Art. 18 - Regolazione del premio; Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro; Art. 16 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza; Art. 20 - Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro; Art. 27 - Altre assicurazioni; Art. 22 - Aggravamento del rischio.

Il Contraente _____

INFORMATIVA SULLA MISURA DELLO SCONTO DEL CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

La Società propone la copertura con durata poliennale applicando una riduzione di premio rispetto alla stessa copertura con durata annuale nella misura di seguito indicata:

- sconto del 2% se il contratto ha durata di 2 anni
- sconto del 3% se il contratto da durata di 3 anni
- sconto del 4% se il contratto ha durata di 4 anni
- sconto del 5% se il contratto ha durata di 5 anni o superiore

A fronte della suddetta riduzione di premio, il contraente non può esercitare la facoltà di recesso del contratto per i primi cinque anni, come previsto dall'Art. 1899 C.C. Qualora il contratto abbia una durata superiore a cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio può esercitare la facoltà di recesso dal contratto con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza annua di polizza.

Dati del contratto

Contratto numero: **0496499100288** Contraente: **ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA** CF/P.IVA: **90057210081**

Informativa resa all'interessato ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o "GDPR") sul trattamento dei dati personali effettuato da DARAG Italia S.p.A. (Ed. marzo 2019)

Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di dati personali, la persona a cui i dati appartengono sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti e in che modo verranno utilizzati.

1. Tipologia di dati personali raccolti

Il trattamento effettuato dal Titolare sarà limitato ai Suoi dati personali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità di cui al successivo paragrafo 2.

Saranno trattati i Suoi dati personali comuni, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici e di contatto, dati bancari, dati relativi ad eventuali oggetti assicurati di Sua proprietà, ovvero dati personali di terzi eventualmente coinvolti in sinistri valutati o da valutare nella vigenza delle polizze cedute.

Lei è inoltre consapevole che, in determinate circostanze, il Titolare potrà trattare categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del GDPR (quali, ad esempio, dati relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR, nei limiti in cui ciò sia previsto e autorizzato da leggi e/o regolamenti, se previsto dalla legge.

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto delle garanzie del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 come successivamente modificato (il "Codice Privacy") e della normativa nazionale ed europea di volta in volta applicabile concernente la tutela dei dati personali (congiuntamente al GDPR e al Codice Privacy, la "Normativa Privacy").

2. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I Suoi dati personali comuni sono trattati per le seguenti finalità e sulla base dei corrispondenti presupposti indicati in corrispondenza:

- Per adempiere ad obblighi precontrattuali con l'interessato, quali ad esempio la facilitazione delle informazioni utili ad identificare le sue richieste ed esigenze, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119-ter del D.Lgs. 209/2005, come successivamente integrato e modificato, recante il Codice delle Assicurazioni Private (art. 6, paragrafo 1 lett. b e c del GDPR);
- Eseguire preventivi, concludere, instaurare ed eseguire il Contratto con l'interessato nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e fidejussoria (art. 6, paragrafo 1 lett. b del GDPR);
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità, anche nel caso in cui gli obblighi siano collegati all'esecuzione di un contratto ai sensi del precedente punto a) (art. 6, paragrafo 1 lett. c del GDPR);
- nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare alla difesa di propri diritti in giudizio o in fase prepedeutica al giudizio (art. 6, paragrafo 1 lett. f del GDPR);
- Per tal ipotesi ai sensi della Normativa Privacy, non è richiesto il consenso dell'interessato.
- Verrà invece richiesto il previo consenso specifico dell'interessato per i trattamenti di dati comuni effettuati dal Titolare e dai soggetti terzi indicati al successivo punto n. 5.
- La comunicazione dei dati per le finalità indicate alle lettere che precedono è necessaria, per finalità di commercialità e di marketing diretto, attraverso strumenti automatizzati (email, sms, notifica push) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) (art. 6, paragrafo 1 lett. a del GDPR e 130 commi 1 e 2 del Codice Privacy).
- Il mancato conferimento del consenso per le finalità commerciali non pregiudica in alcun modo i diritti e i doveri insorgenti per l'interessato a seguito della sottoscrizione della polizza. Una volta conferito, tale consenso è revocabile in ogni momento da parte dell'interessato nelle stesse modalità con le quali è stato rilasciato; è altresì garantito il diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte (ad esempio selezionando i canali e gli strumenti di contatto) ai trattamenti effettuati per finalità commerciali e/o di marketing diretto del Titolare.
- I Suoi dati personali appartenenti a categorie particolari sono trattati:
- per difendere un diritto del Titolare in giudizio o in fase prepedeutica al giudizio (art. 9, paragrafo 2 lett. f del GDPR);
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale e/o dell'Unione Europea, ad esempio per l'alimentazione delle banche dati degli attestati di rischio e/o sinistri istituite sulla base degli artt. 134 e 135 del D.lgs. 209/2005, come successivamente integrato e modificato, recante il Codice delle Assicurazioni Private (art. 9, paragrafo 2 lett. 4 del GDPR e 2-sexies comma 1 del Codice Privacy).
- Per i trattamenti di Suoi dati personali particolari diversi da quelli elencati alle lettere f) e g) che precedono, il Titolare provvederà a chiedere il Suo consenso specifico ed esplicito, con modalità idonee ai sensi del GDPR (art. 9, paragrafo 2 lett. a) del GDPR). Ove l'interessato negasse il proprio consenso al trattamento dei dati personali particolari, il Titolare si troverebbe nell'impossibilità di eseguire il Contratto con l'interessato.
- I Suoi dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati solo nella misura autorizzata da una norma di legge per:
- l'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonché la prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia (art. 2-octies, comma 3, lett. d del Codice Privacy);
- l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o in una fase prepedeutica al giudizio (art. 2-octies, comma 3, lett. e del Codice Privacy).

Nelle ipotesi indicate alle lettere h) e i) il conferimento dei dati è necessario.

3. Modalità e tempi del trattamento

Il trattamento dei dati personali dell'interessato viene effettuato nel rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza previsti dal GDPR nonché con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati.

I dati personali dell'interessato saranno trattati dal Titolare per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa, ossia fino a che non siano trascorsi 10 anni dalla cessazione dei rapporti contrattuali in essere e/o dalla data di prescrizione dei diritti connessi, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni per tempo vigenti o per ulteriore periodo eventualmente necessario per tutelare un interesse legittimo del Titolare o di una terza parte. In deroga a quanto precede, i dati personali comuni raccolti e trattati per le finalità commerciali e/o di marketing diretto descritte al paragrafo 2 lett. e) che precede saranno conservati per 24 mesi dalla data di acquisizione del relativo consenso, dopodiché verranno cancellati dai sistemi del Titolare oppure tenuti soltanto in relazione alle diverse finalità per le quali il trattamento di tali dati personali fosse ancora necessario.

4. Luogo del trattamento

I dati personali sono trattati all'interno delle sedi operative di DARAG Italia e in tutte le sedi dei soggetti coinvolti nel trattamento, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5 ed esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa.

I dati personali possono essere trasferiti verso Stati membri dell'Unione europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione europea, in ogni caso nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli da 45 a 49 del GDPR.

Nel caso in cui i dati siano trasferiti verso un Paese terzo per il quale non vi sia una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea, e nel caso in cui non siano state messe in atto le opportune garanzie di cui all'articolo 46 del GDPR, il trasferimento espone l'interessato al rischio di una minore tutela dei propri diritti, ad esempio perché il Paese terzo non prevede procedure di difesa analoghe a quelle previste dagli Stati membri dell'Unione europea, o a rischi connessi all'esistenza di requisiti legali meno vincolanti nel trattamento dei dati personali.

Per tali motivi, il trasferimento dei Suoi dati nelle circostanze appena descritte avverrà solo sulla base del Suo previo, esplicito, specifico ed informato consenso.

Potrà revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, impedendo così l'ulteriore trasferimento dei Suoi dati. Le ricordiamo tuttavia che ciò non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

5. Comunicazione dei dati personali a terzi

Il trattamento è svolto da soggetti esterni all'organizzazione di DARAG Italia, quali autonomi titolari, co-titolari o responsabili del trattamento in base alla natura del trattamento e in forza di un accordo con tali soggetti che ne disciplina modalità di trattamento e responsabilità in conformità alla presente informativa. La lista di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento può essere richiesta a DARAG Italia in ogni momento.

DARAG Italia infatti potrà, in esecuzione del Contratto, nell'adempimento degli obblighi di legge ovvero attraverso il Suo consenso, comunicare i Suoi dati personali per le finalità di cui all'Art. 2 lett. a), b), c) d) e) f) e g) ad altri soggetti, anche esterni all'organizzazione, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, ad agenti, subagenti, produttori di polizze, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici, periti e autotifone; a società incaricate per il recupero dei crediti; società di servizi cui siano affidate la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici o di archiviazione, consulenti, terzi incaricati per lo svolgimento di attività di marketing e comunicazione, a organismi di assicurazione (ANA) e consorzi di proprietà del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, UCI, ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati sia obbligatoria secondo la disciplina applicabile (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Casellario Centrale Informatico, Motorizzazione Civile e del Trasporti in concessione), nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di categoria in genere; ai familiari dell'interessato ed agli aventi causa, a banche, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali, all'acquisizione di informazioni sui debitori; a società del gruppo di appartenenza al fine dell'esecuzione di adempimenti informativi imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all'esecuzione dei contratti in essere con l'interessato.

I Suoi dati non saranno a trattamenti diffusi.

6. Diritti dell'interessato

- La Normativa Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti tra cui quelli di:
- chiedere al Titolare la conferma dell'esistenza di propri dati personali, dell'origine di tali dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - ottenere l'accesso e la rettifica dei dati inesatti, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti;
 - ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. La richiesta di cancellazione dei dati non potrà essere accolta nel caso in cui sia necessario da parte del Titolare trattare i dati per adempiere ad un obbligo legale o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - ottenere la limitazione del trattamento dei dati nel caso in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali limitatamente al periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati o nel caso di trattamento illecito, o nel caso in cui i dati pur non essendo più necessari ai fini del trattamento siano comunque necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati limitatamente al periodo necessario per la verifica in merito alla prevalenza dei legittimi motivi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
 - ricevere in formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano;
 - opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, al trattamento dei dati necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. Il Titolare potrà proseguire nel trattamento dei dati ove dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti, sugli interessi e sulle libertà dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. L'interessato può altresì opporsi al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
 - revocare il consenso (ove questo sia la necessaria base giuridica del trattamento) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;
 - esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall'art. 20 del GDPR;
 - richiedere di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato ad eccezione dei casi in cui la profilazione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo ovvero ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

7. Modifiche alla presente informativa

DARAG Italia si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa mediante avviso al seguente indirizzo www.darag.it nonché, ove tecnicamente possibile, tramite comunicazione diretta all'interessato da effettuarsi con i mezzi di comunicazione disponibili (posta elettronica, posta ordinaria, telefono, etc.).

8. Titolare e Data Protection Officer (DPO)

Titolare del trattamento è DARAG Italia S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Lorenzini, 4 - 20139 Milano - Italia. Il DPO designato, via e-mail all'indirizzo privacy@darag.it, fornirà riscontro a tutte le richieste avanzate dagli interessati e fornirà informazioni in merito all'individuazione dei responsabili del trattamento (ove designati) nonché dei soggetti cui vengono comunicati i dati.

CONTRAENTE	ALLEGATO N.	ALLA POLIZZA N.	ALLA APPENDICE N.
ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA	1	0496499100288	==

Allegato n. 1 alle Condizioni di assicurazione riportate nel Set informativo Mod. EAT 567 - Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Rischi diversi - Rami 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 (Ed. Gennaio 2020)

CONDIZIONI SPECIALI
(sempre valide ed operanti)

Il presente allegato, che costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione, integra e dove necessario deroga gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 27 del fascicolo Mod. EAT 567 "Condizioni di Assicurazione Ed. Gennaio 2020".

Art. 1 - ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- gli Alunni così come da definizione riportata;
- gli Operatori Scolastici come da definizione riportata;
- altri Soggetti previsti nella presente Sezione.

Altri Soggetti sempre assicurati:

- l'Istituzione Scolastica in quanto facente parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in ottemperanza alla C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- l'Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva (in ottemperanza alla C.M. n° 2170 del 30/05/96);
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in ottemperanza alla C.M. n° 2170 del 30/05/96).
- Gli Alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituto Scolastico Contraente e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata, durante la partecipazione alle attività coperte dalla presente assicurazione;
- Gli Alunni diversamente abili purché l'Istituto Scolastico Contraente non sia rivolto prevalentemente ad essi ovvero preveda una forma statutaria per la quale risulti ad essi prevalentemente rivolto;
- Gli Alunni esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente od alle quali lo stesso partecipi su iniziativa del M.I.U.R. e degli Uffici Scolastici Regionali o Provinciali;
- Gli Alunni neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza della polizza in corso;
- Gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell'ambito delle attività coperte dall'assicurazione;
- Gli Assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;

- Gli Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98);
- Gli Esperti esterni/prestatori d’opera estranei all’organico della scuola che operano all’interno dell’Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d’opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;
- I Genitori degli alunni iscritti e frequentanti quando si trovino all’Interno dell’Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti;
- I Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/05/74 e successivi;
- Gli Insegnanti di sostegno siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera in favore dell’Istituto Scolastico Contraente;
- Gli Operatori Scolastici in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge, durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Il Personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14/04/94;
- Il Presidente della Commissione d’Esame presso l’Istituto Scolastico Contraente durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- Il Presidente del Consiglio di Istituto;
- Il Responsabile della Sicurezza ai sensi del T.U.S.L. (D. Lgs. 81/2008 nuovo Testo unico sicurezza lavoro) in servizio presso l’Istituto Scolastico Contraente durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- I Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico Contraente capofila durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta;
- I Tirocinanti Professionali siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte dall’assicurazione;
- Gli Uditori ammessi alla frequenza dell’Istituto Scolastico Contraente;
- I Volontari che prestano attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) per le necessità della scuola;
- I Volontari del servizio civile siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici e a supporto degli Operatori Scolastici in servizio presso la scuola assicurata nell’ambito delle attività coperte dall’assicurazione.
- i volontari che partecipano ai progetti Pedibus.

Art. 2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.

L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso, né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'obbligo di pagamento dell'indennizzo non compete alla Società ogni qualvolta il pregiudizio subito sia integralmente risarcito dal terzo e risulta ridotto proporzionalmente in caso di parziale risarcimento da parte del terzo.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto dai precedenti punti A) e B) si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi, o fra di loro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, nei limiti dei massimali previsti in polizza; i massimali per sinistro si intendono ad ogni effetto unici, anche nei casi di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

D) RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che vengono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti dell'Istituto scolastico; la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del massimale previsto per sinistro che resta, comunque, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

E) PRESTATORI D'OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. LAVORO INTERINALE)

La garanzia R.C.O. vale per i prestatori d'opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

F) R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso. L'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

Art. 3 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (esclusa la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza al di fuori dei locali dell'Istituto scolastico a scopo didattico e sportivo, senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno ed all'esterno

della Istituto scolastico, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, le attività culturali in genere, nonché gli stage e l'alternanza scuola/lavoro.

Art. 4 - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è altresì operante per:

- A. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno dell'Istituto scolastico, nonché per le assemblee che abbiano luogo in locali esterni all'Istituto scolastico, purché siano osservate le disposizioni della C.M. N. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza;
- B. Il servizio esterno all'Istituto scolastico svolto da personale non docente, purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del responsabile del servizio di segreteria;
- C. Le lezioni di educazione fisica e per l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni all'Istituto scolastico, purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- D. L'utilizzo di strutture quali: piscine, palestre, campi sportivi, teatri e cinematografi (purché non aperti al pubblico), aula magna e centri congressi;
- E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto del D. Lgs. 209/2005 (Responsabilità civile della circolazione veicoli a motore) e sue modifiche e integrazioni;
- F. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale concesso in comodato all'Istituto scolastico da ditte e Società diverse da Enti Pubblici, come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1;
- G. Le attività di pre-scuola e dopo-scuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale esterno;
- H. L'attività di promozione culturale e sociale (direttiva N° 133 del 03.04.1996);
- I. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, regolarmente deliberate dagli organi collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere, o altri luoghi designati, regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- J. I centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie, purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;
- K. Tutte le attività relative al progetto Pedibus, Bicibus e corsi organizzati per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
- L. Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività stesse;
- M. I danni provocati dalle cose di proprietà dell'Assicurato che si trovano provvisoriamente a qualunque titolo presso terzi, fino ad un massimale di euro 100.000.
- N. I danni arrecati dall'Assicurato o persone delle quali debba rispondere alle cose di terzi in comodato, consegna o custodia, fino ad un massimale di euro 100.000.

Art. 5 - STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

La garanzia è operante anche durante la partecipazione a stages e alternanza scuola-lavoro, con l'intesa che tale partecipazione può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE

La Società si obbliga a tenere indenne ciascun alunno assicurato, anche se maggiorenne, e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne ha la responsabilità genitoriale, entro i limiti di quanto previsto, dalle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa -scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario delle lezioni, compresi eventuali rientri.

La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti

i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l'Assicurato per l'uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l'Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ASSICURATI ALL'I.N.A.I.L.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli alunni e dagli operatori scolastici obbligatoriamente assicurati INAIL; la Società pertanto risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965.

Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 (quindici) giorni da quando il Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all'infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società fornendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l'assicurazione.

Art. 8 - COLPA GRAVE E FATTI DOLOSI

L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave. È operante anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 9 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Si conviene che sono considerati terzi tra loro gli alunni, il personale direttivo, il personale docente e non dell'Istituto scolastico, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

Relativamente ai dipendenti iscritti all'INAIL, si conviene che non vengono considerati terzi qualora subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Art. 10 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

È diritto della Società esercitare azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto; la Società dichiara di rinunciare a questo diritto nei confronti di tutti i soggetti assicurati con la presente polizza.

Art. 11 - MASSIMALE DELL'ASSICURAZIONE

Il massimale per le garanzie di Responsabilità Civile è unico per ogni sinistro, senza sottolimiti per danni a persone, animali e cose ed è pari a € 10.000.000,00.

Art. 12 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati negli ambiti di pertinenza di proprietà o in uso all'Assicurato, purché autorizzati;
- 2) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- 3) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

- 4) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione ai sensi del D.P.R. del 24.05.1988 n. 224;
- 5) da furto;
- 6) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto presente nel sottosuolo e suscettibile di sfruttamento;
- 7) cagionati alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- 8) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 9) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati a cose in genere ed a persone, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- 10) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- 11) cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. 209/2005 e delle successive modifiche, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore;
- 12) conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indirettamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività svolta via Internet o a servizi e/o consulenza informatica;
- 13) conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso sessuale;
- 14) conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
- 15) Esclusivamente per i danni alle cose non sono riconosciuti i danni alle cose di terzi indossate, o indossabili e/o temporaneamente lasciate incustodite.
- 16) Relativi a dispositivi digitali quali telefoni cellulari, smartphone, tablet, computer palmari, personal computer e simili di proprietà o comunque a qualsiasi titolo in possesso o in uso agli assicurati;
- 17) conseguenti a sequestri e scomparse di persona;
- 18) conseguenti all'uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pericolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o di lavoro oppure causati dall'uso di armi da fuoco;
- 19) derivanti da responsabilità professionali mediche;
- 20) derivanti da alluvioni, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, inondazioni, calamità naturali, terremoti e rovina di edificio;
- 21) derivanti da crollo di edificio a seguito di mancata manutenzione ed alla vetustà dello stesso;
- 22) derivanti da aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo;
- 23) detenzione od impiego di esplosivi;
- 24) derivati direttamente o indirettamente, seppur in parte, da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- 25) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell' atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 13 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 14 - COMMITTENZA

L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'assicurato in qualità di committente:

- a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza;
- b) Ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione sempreché l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso.

L'assicurazione non comprende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell'inosservanza di tali disposizioni di legge.

Art. 15 - DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000.000.

Art. 16 - DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi, causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso altre coperture assicurative per il rischio incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000.000.

Art. 17 - CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si conviene tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dalla Circolare M.P.I. – Servizio legale – n. 6519.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici solo qualora la relativa nomina sia stata previamente comunicata alla Società. La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 19 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per i danni cui si riferiscono le domande di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 - PLURALITÀ DI GARANZIE PER EVENTO

Nel caso di danno che coinvolga in un unico sinistro contemporaneamente più garanzie previste in polizza, il risarcimento massimo a carico della Società non potrà superare complessivamente la somma di € 10.000.000,00 per sinistro.

Art. 21 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto – mediante comunicazione a mezzo PEC o tramite eventuale area riservata accessibile via web messa a disposizione a tal fine dalla Società o dall'intermediario da questa incaricata - al massimo entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 CC.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni, e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Art. 22 - ALTRE PRECISAZIONI

ATTIVITÀ ESTERNE: Per le attività esterne all'Istituto scolastico la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

CIRCOLARE M.P.I. N° 2170: A precisazione della Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il beneficiario risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.

CESSIONE A TERZI DI LOCALI E ATTREZZATURE: Premesso che l'Istituto scolastico può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso a terzi.

CONDIZIONI GENERALI – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE -

Art. 1 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – EMISSIONE DELLA POLIZZA

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Qualora la polizza venga aggiudicata a seguito di procedura ad evidenza pubblica, agli effetti della validità delle garanzie assicurate, la Società, a seguito della comunicazione di aggiudicazione inviata dall'Istituto scolastico, si impegna a dare copertura provvisoria alla totalità degli alunni iscritti all'Istituto scolastico dalle ore 24.00 del giorno indicato nella lettera di aggiudicazione.

Per quanto riguarda il personale scolastico le garanzie di polizza decorreranno dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Istituto scolastico comunicherà alla Società, mediante comunicazione a mezzo PEC o tramite eventuale area riservata accessibile via web messa a disposizione a tal fine dalla Società o dall'intermediario da questa incaricata, l'elenco nominativo degli operatori che intendono assicurarsi.

Alla ricezione della comunicazione di aggiudicazione inviata dall'Istituto scolastico, la Società si impegna ad emettere la polizza e ad inviarla in formato elettronico all'Istituto scolastico stesso per il relativo perfezionamento.

Art. 2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, comunicare il numero definitivo delle persone da assicurare, inviando alla Società l'apposito documento che costituirà parte integrante del contratto.

Il numero complessivo degli assicurati sarà quello determinato da:

a) alunni, così come risultante dal Registro degli Iscritti, che l'Istituto scolastico s'impegna ad esibire a semplice richiesta;

b) personale scolastico che ha versato il premio corrispondente, come da elenco nominativo trasmesso dall'Istituto scolastico alla Società.

Si intende assicurata la totalità degli alunni, se il numero degli alunni paganti è pari ad almeno il 90% degli iscritti e frequentanti; in questo caso il Contraente è esonerato dell'obbligo di comunicazione delle generalità degli alunni assicurati; qualora la percentuale degli alunni paganti fosse inferiore al 90% degli iscritti e frequentanti, il Contraente avrà l'obbligo di fornire le generalità degli alunni paganti, che diventeranno i soli ad essere assicurati. L'Istituto scolastico si impegna a comunicare ogni successivo inserimento, che avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta, che non potrà in ogni caso essere antecedente al giorno della comunicazione medesima. In seguito alla richiesta verrà emessa un'appendice di regolazione del premio relativa ai nuovi inserimenti, che l'Istituto scolastico si impegna a pagare tempestivamente.

Il premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza per la totalità degli assicurati (alunni, operatori scolastici, corsisti, ecc.).

Trascorso tale periodo la polizza rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno; non sono ammessi contratti di durata inferiore all'anno e non viene concessa la facoltà di frazionamento del premio.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata annuale, non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Qualora, invece, il contratto venga stipulato con durata pluriennale, è data facoltà alle parti di recedere dal contratto stesso ad ogni scadenza annuale senza oneri e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro i 30 giorni precedenti se il recesso viene esercitato dall'Istituzione Scolastica, o entro il limite di 60 giorni precedenti se il recesso viene esercitato dalla Società. Il contraente ha facoltà di richiedere una proroga della copertura per un periodo massimo di sei mesi, a titolo oneroso e alle stesse condizioni previste dalla polizza in corso.

Art. 4 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia al diritto recesso in caso di sinistro fermo quanto previsto all'art. 3 – durata del contratto.

Art. 5 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE

La Società esonera il Contraente dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con esclusione dei casi di dolo. Restano ferme le altre previsioni degli artt. 1892 e 1893 C.C.

Art. 6 - NON CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO R.C. E DELL'INDENNIZZO INFORTUNI

Qualora l'Istituto Scolastico Contraente abbia stipulato con la stessa Società assicuratrice coperture per i rischi infortuni, se a seguito di infortunio il danneggiato inoltra richiesta di indennizzo sia per la polizza RC che per la polizza infortuni, si conviene che la Società accantonerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la responsabilità civile dell'Assicurato contro i rischi di RC. Nel caso in cui l'assicurato RC non sia responsabile, la Società provvede al pagamento della somma garantita dalla sezione infortuni. Se l'Assicurato RC viene in seguito ritenuto responsabile dell'infortunio, la Società pagherà il danno in base alla polizza RC, deducendo dall'importo risarcibile la somma eventualmente già pagata a titolo di infortunio. La garanzia di responsabilità civile verso terzi è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto all'art. 11 delle Condizioni Speciali riportate nel presente allegato, che resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolgente la responsabilità civile di più assicurati.

Art. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per tutti i Paesi del mondo, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l'Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali si sospendono al termine del quattordicesimo giorno. Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.

Art. 8 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza a termini di legge del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto colposo, la presente copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

Art. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli assicurati.

Qualora al tempo del sinistro esistano per lo stesso rischio altre assicurazioni validamente stipulate dall'Assicurato o da altri contraenti anche nell'interesse di quest'ultimi, le garanzie prestate dalla presente polizza si intendono operanti esclusivamente in eccesso rispetto alle somme garantite dalle altre assicurazioni. In questo caso gli assicurati hanno l'obbligo di dichiarare, all'atto del sinistro, l'eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio per il medesimo rischio.

Art. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi:

- Il Contraente/Compagnia Assicuratrice (o agenzia incaricata), consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
- In particolare la Compagnia/Agenzia si obbliga a comunicare all'Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010).
- Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.

IL PRESENTE ALLEGATO FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA A CUI SI RIFERISCE

Roberto Paperini

DARAG Italia SpA

Il Contraente